

Parte Decima

Le impugnazioni

Sezione Prima - Domande a risposta sintetica >>>> pag. 221

- 1. Quali principi generali regolano i mezzi d'impugnazione?** - 1.1 Effetti dell'impugnazione. - 1.2 Effetto estensivo dell'impugnazione ed effetto estensivo della sentenza. - 1.3 Classificazione dei mezzi di gravame. - 1.4 Ricorso *per saltum*. - 1.5 Modalità di impugnazione delle ordinanze dibattimentali. - 1.6 Divieto di *reformatio in peius*. - 1.7 Requisiti dell'atto d'impugnazione ed i termini per l'impugnazione. - 1.8 Cause d'inammissibilità dell'impugnazione.
- 2. Quali sono i casi di appello a seguito della riforma dell'art. 593 c.p.p. operata dalla legge Pecorella e dei successivi interventi della Corte costituzionale?** - 2.1 Nozione di appello incidentale. - 2.2 Caratteristica dell'appello come mezzo di gravame parzialmente devolutivo. - 2.3 Inappellabilità della parte civile della sentenza di condanna. - 2.4 Ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. - 2.5 Riforma apportata dal Pacchetto sicurezza del 2008. - 2.6 Svolgimento del rito camerale. - 2.7 Possibili soluzioni del giudizio di appello diverse dalla sentenza sul merito. - 2.8 Giudice competente per l'appello.
- 3. Quali sono i motivi di Ricorso per cassazione anche alla luce delle novità introdotte dalla cd. Legge Pecorella?** - 3.1 Legittimazione all'impugnazione. - 3.2 Presupposti per l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite. - 3.3 Casi di annullamento senza rinvio e con rinvio.
- 4. Quali sono le ipotesi di revisione?** - 4.1 Legittimazione a chiedere la revisione. - 4.2 Giudice competente per la revisione. - 4.3 Articolazione del giudizio di revisione. - 4.4 Requisiti per la riparazione per errore giudiziario.

Sezione Seconda - Test a risposta multipla >>>> pag. 232

SEZIONE PRIMA
DOMANDE A RISPOSTA SINTETICA

1. Quali principi generali regolano i mezzi d'impugnazione? [Ⓜ]

Per quanto concerne i principi vigenti in materia d'impugnazione, occorre innanzitutto muovere dall'art. 568, che sancisce il **principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione**, che si estrinseca sotto un triplice aspetto. In base a tale principio, infatti, è la legge a stabilire espressamente quali atti sono impugnabili, i soggetti legittimati ad impugnare, nonché i mezzi di gravame esperibili.

Inoltre, ai fini della proponibilità di un'impugnazione deve sussistere quale condizione dell'azione **un interesse diretto e personale ad impugnare** (568, co. 4) e nel caso in cui questo difetti ne consegue l'inammissibilità del gravame *ex art. 591, lett. a*).

La rilevanza di tale interesse determina il fatto che vi siano ipotesi in cui la titolarità del diritto d'impugnazione non è correlata alla qualità di parte nel processo: **legittimati all'impugnazione** non sono solo le **parti processuali**, ma anche i **sogetti non parti che vantino un interesse rilevante**.

Altro principio vigente in materia di mezzi d'impugnazione è quello della **convertibilità dell'impugnazione**, in base al quale dall'errata qualificazione dell'impugnazione ne deriva *ope legis* l'automatica conversione nel gravame esperibile, così come nel caso d'impugnazione proposta al giudice incompetente gli atti vanno trasmessi al giudice competente (art. 568, co. 5). Vige, inoltre, il **principio della concentrazione delle impugnazioni**, previsto all'art. 580 (rubricato conversione del ricorso in appello), in base al quale allorché avverso la stessa sentenza sono esperiti mezzi di gravame differenti **il ricorso per Cassazione si converte in appello** se si tratta di reati connessi all'art. 12 (tale precisazione in merito alla connessione è stata introdotta dalla L. 46/2006 cd. *legge Pecorella*).

Espressione del potere dispositivo delle parti in ordine allo strumento di gravame azionato è il **principio della rinunciabilità all'impugnazione**, che comporta una declaratoria d'inammissibilità della stessa (art. 591, lett. d)).

DOMANDE COLLEGATE

1.1 Quali sono gli effetti dell'impugnazione? ④

Gli effetti dell'impugnazione vanno ravvisati nell'effetto sospensivo, in quello devolutivo ed in quello estensivo.

In base all'**effetto sospensivo** dell'impugnazione, l'esecuzione della sentenza è sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino all'esito dell'ultimo giudizio d'impugnazione concretamente esperito (art. 588, co. 1).

L'**effetto estensivo delle impugnazioni** consiste nel consentire ad una parte che non ha proposto impugnazione di partecipare al giudizio e di giovare degli effetti favorevoli derivanti da un'impugnazione proposta da un'altra parte non fondata su motivi esclusivamente personali, con la quale la prima abbia un interesse identico o collegato.

L'**effetto devolutivo** è inerente all'ampiezza della cognizione del giudice d'impugnazione, che può estendersi all'intera materia del giudice di prime cure (come nel caso del riesame avverso misura coercitiva) o può essere limitata ad alcuni punti della decisione impugnata ed ai motivi addotti.

Il giudice del gravame in base al principio *tantum appellatum quantum devolutum* ha cognizione **nei limiti del devoluto**: i limiti sono indicati dalle parti attraverso l'indicazione dei capi e punti della decisione impugnati, dei motivi di gravame.

Anche i *motivi aggiunti ex art. 585, co. 4* devono a pena d'inammissibilità essere ricollegati a capi e punti della sentenza già impugnati.

1.2 Cosa s'intende per effetto estensivo dell'impugnazione e per effetto estensivo della sentenza? ⑤

Per **effetto estensivo dell'impugnazione** s'intende la possibilità della parte che non ha proposto impugnazione di partecipare al giudizio e di giovare degli effetti favorevoli derivanti da un'impugnazione proposta da un'altra parte con la quale la prima abbia un interesse identico o collegato e purché non fondata sui motivi esclusivamente personali.

Per **effetto estensivo della sentenza**, invece, s'intende il fatto che il giudice dell'impugnazione, nell'accogliere un motivo di carattere non personale, dispone la modifica o l'annullamento della sentenza impugnata anche nei confronti del coimputato nel medesimo procedimento che non ha presentato impugnazione o che non ha partecipato al giudizio d'impugnazione.

1.3 Come possono essere classificati i mezzi di gravame? ⑥

I mezzi di gravame si suddividono innanzitutto in **gravami di merito** e **gravami di legittimità**.

Mentre nelle **impugnazioni di merito** si mira a valutare la correttezza della decisione del giudice di prime cure, attraverso una ricostruzione dei fatti; **nel giudizio di legittimità** (ricorso per Cassazione) la cognizione del giudice è limitata all'accertamento della sussistenza o meno di errori nell'applicazione della legge sostanziale e processuale, con possibilità di annullamento con rinvio o senza rinvio.

I mezzi di gravame possono essere poi classificati in **ordinari** e **straordinari**.

Il discrimine va ravvisato nel fatto che mentre con i mezzi d'impugnazione ordinari viene proposto **gravame avverso una sentenza non ancora definitiva**, con i **mezzi straordinari** (revisione e richiesta di revoca della sentenza di non luogo procedere) **si va ad impugnare una sentenza irrevocabile** e questo giustifica, pertanto, l'eccezionalità di tali gravami, in considerazione che viene pregiudicato il principio dell'intangibilità del giudicato.

Ulteriore classificazione dei mezzi di gravame va fatta in base al discrimine tra mezzi d'impugnazione **devolutivi e non devolutivi**.

Mentre nei mezzi di gravame devolutivi, come l'appello (che però è parzialmente devolutivo), la cognizione del giudice è limitata ai motivi di gravame addotti dalla parte, nei mezzi d'impugnazione non devolutivi, come per esempio nell'istanza di riesame di misura coercitive, la cognizione del giudice non trova limiti nei motivi addotti.

Vi sono infine impugnazioni **incidentali**: si tratta di quelle impugnazioni avverso provvedimenti adottati nel corso del processo.

1.4 Cosa s'intende per ricorso *per saltum*?

Per ricorso *per saltum*, previsto all'art. 569, s'intende il ricorso per Cassazione **proposto direttamente**, saltando il grado dell'appello.

Tale diritto delle parti soccombe laddove una delle parti propone appello, poiché in tal caso si applica la disposizione di cui all'art. 580, ossia il ricorso per Cassazione proposto si converte in appello, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'art. 12 (tale precisazione è stata introdotta dalla L. 46/2006 cd. *legge Pecorella*).

Il ricorso proposto non si converte in appello qualora le parti che hanno proposto appello dichiarano di rinunciarvi entro 15 giorni dalla notifica del ricorso stesso, optando tutte per il ricorso per Cassazione.

In tal caso è l'atto di appello presentato a convertirsi in ricorso e le parti hanno 15 giorni per presentare motivi di legittimità, qualora l'atto presentato non abbia i requisiti per rientrare in un ricorso per Cassazione.

Non è possibile proporre ricorso *per saltum* nei caso di cui all'art. 606, co. 1, lett. d) ed e): si tratta delle ipotesi di **mancata assunzione di una prova decisiva** e di **mancanza o manifesta illogicità della motivazione** e in tali casi il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.

1.5 Come possono essere impuginate le ordinanze dibattimentali?

Per quanto concerne l'impugnazione delle ordinanze dibattimentali, ai sensi dell'art. 586, queste **non sono immediatamente ed autonomamente impugnabili**, ma solo unitamente all'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio.

La *ratio* è quella di evitare rallentamenti del processo con impugnazioni incidentali.

Fa eccezione alla regola generale la possibilità d'impugnare immediatamente le **ordinanze in materia di libertà personale** nonché l'ordinanza con cui viene sospeso il dibattimento per risolvere una **questione pregiudiziale civile o amministrativa**.

1.6 Cosa s'intende per divieto di *reformatio in peius*? [Ⓜ]

Il **divieto di *reformatio in peius*** è una caratteristica peculiare dell'appello. In base a tale principio il giudice di appello, nell'ipotesi d'impugnazione del solo imputato **non può pervenire ad una soluzione più sfavorevole** per lo stesso e quindi irrogare una pena più grave per specie o entità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare i benefici concessi. Tale principio **non vige se il P.M. non propone appello incidentale**.

1.7 Quali sono i requisiti dell'atto d'impugnazione ed i termini per proporre impugnazione? [ⓕ]

L'**impugnazione** si propone con atto scritto, nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, la volontà d'impugnare, i capi ed i punti della decisione a cui si riferisce, i motivi di doglianza con specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto (nel ricorso per Cassazione vanno indicati solo motivazioni di diritto, in quanto si tratta di un giudizio di legittimità), le richieste (assoluzione, riduzione di pena).

Riguardo ai **termini per impugnare**, l'art. 585 collega il *dies a quo* al quello previsto per il deposito della sentenza.

In particolare, l'art. 585 prevede a pena di decadenza i seguenti termini per proporre impugnazione:

- **15 giorni** per i provvedimenti in camera di consiglio o per i provvedimenti in cui la motivazione è stata contestuale alla lettura del dispositivo in udienza;
- **30 giorni** dal deposito per i provvedimenti in cui la motivazione sia stata depositata nei 15 giorni successivi alla lettura del dispositivo in udienza;
- **45 giorni** dal deposito per i provvedimenti in cui il giudice si sia preso un termine superiore ai trenta giorni per il deposito della motivazione.

In caso di contumacia dell'imputato tali termini per lui decorrono dalla notifica della comunicazione del deposito del provvedimento.

1.8 Quali sono le cause d'inammissibilità dell'impugnazione? [Ⓜ]

Le cause d'inammissibilità dell'impugnazione sono sancite dall'art. 591 e vanno ravvisate nella **mancanza di legittimazione o d'interesse ad impugnare**; nella **non impugnabilità del provvedimento** (in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni); nel **mancato rispetto delle forme e dei termini** per impugnare, nella **rinuncia all'impugnazione** presentata ai sensi dell'art. 589.

Tale inammissibilità viene dichiarata *de plano* con ordinanza del giudice dell'impugnazione (ricorribile per Cassazione), che ordina l'esecuzione del provvedimento impugnato e condanna alle spese la parte che ha proposto impugnazione.

L'accertamento delle condizioni di ammissibilità è questione pregiudiziale, nel senso che solo in caso di esito positivo di tale valutazione il giudice può entrare nel merito dell'impugnazione.

2. Quali sono i casi di appello a seguito della riforma dell'art. 593 operata dalla legge Pecorella e dei successivi interventi della Corte costituzionale? ©

Posto che l'appello è un mezzo ordinario d'impugnazione, occorre precisare che ai sensi dell'art. 593 **non tutte le sentenze sono appellabili**, non essendo il grado d'appello garantito a livello costituzionale (la garanzia costituzionale *ex art. 111 Cost* è limitata ad un riesame di legittimità delle sentenze e non di merito).

In particolare sono **inappellabili per l'imputato** le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, le sentenze di proscioglimento emanate a seguito di abbreviato, la sentenza di proscioglimento emanata a seguito di dibattimento a meno che non sia sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado una nuova prova decisiva che gli consenta di essere proscioltto con una formula più favorevole. (593, co. 2).

Per il P.M. sono, invece, inappellabili le sentenze di condanna in sede di giudizio abbreviato, a meno che sia modificato il titolo del reato; per l'imputato ed il P.M. le sentenze di patteggiamento, ma il P.M. può appellarle nell'ipotesi in cui il giudice abbia comunque applicato la riduzione di pena, ritenendo ingiusto il dissenso del P.M.

Per l'imputato ed il P.M. sono inappellabili la sentenza di non luogo a procedere emessa in udienza preliminare; la sentenza di proscioglimento predibattimentale *ex art. 469*; le sentenze in tema di competenza e di giurisdizione; i decreti e le ordinanze di archiviazione; le sentenze per i reati in concreto puniti in primo grado o in astratto punibili a seguito dell'appello con la sola pena dell'ammenda.

La L. 46/2006 cd. *Legge Pecorella* aveva modificato l'art. 593 sancendo l'inappellabilità di tutte le sentenze di proscioglimento, sia da parte del P.M. che dell'imputato, ma tale riforma è stata quasi del tutto erosa da **due interventi della Corte costituzionale: sent. 320/2007 e sent. 85/2008**.

In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza 320/2007 ha ripristinato la possibilità di appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento e con la sent. 85/2008 ha ripristinato invece la possibilità di appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento, qualora vi sia un interesse ad impugnare (ad es. per richiedere l'assoluzione con formula piena, invece della declaratoria di prescrizione del reato).

DOMANDE COLLEGATE

2.1 Cosa s'intende per appello incidentale? ©

L'appello incidentale, disciplinato all'art. 595 è l'impugnazione proposta dalla parte decaduta per **decorso del termine** o per **acquiescenza dal potere d'impugnare**,

qualora l'altra parte abbia proposto nelle forme e nei termini di cui agli artt. 581-585 appello principale.

Tale appello ha ad oggetto i capi della sentenza impugnati con l'appello principale e **può essere proposto solo in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno connessione essenziale con essi.**

Va proposto entro quindici giorni dalla notifica o comunicazione dell'appello principale.

Data la natura incidentale dell'impugnazione, inoltre, l'appello incidentale perde efficacia nell'ipotesi d'inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.

Se l'appello incidentale è proposto dal P.M., non ha effetti estensivi nei confronti del coimputato non appellante che non abbia partecipato al giudizio.

2.2 Perché l'appello viene definito mezzo di gravame parzialmente devolutivo? ©

L'appello è un mezzo d'impugnazione **parzialmente devolutivo: devolutivo** in quanto la cognizione del giudice di appello è delimitata ai motivi di gravame *ex art. 595 (tantum devolutum quantum appellatum)*; **parzialmente** in quanto lo stesso codice prevede delle deroghe all'effetto devolutivo dell'appello laddove prevede che il giudice possa concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena e la non menzione; concedere una o più circostanze attenuanti ed effettuare, quando occorra, il giudizio di comparazione tra le circostanze di cui all'art. 69 c.p.; può rilevare d'ufficio le nullità di cui all'art. 178; dichiarare il difetto di giurisdizione; l'incompetenza per materia; può pronunciarsi sulla presenza di una causa di non punibilità *ex art. 129*.

Il potere cognitivo del giudice di appello varia poi a seconda che l'appellante sia il P.M. o l'imputato, in quanto se è appellante solo l'imputato incontra il limite nel divieto di *reformatio in peius*, in base al quale in tema di affermazione della colpevolezza e di applicazione di sanzioni può operare solo a favore del prevenuto; non può aumentare la pena; applicare misure di sicurezza nuove e più gravi; prosciogliere l'imputato con formula meno grave; revocare i benefici.

2.3 La parte civile può appellare la sentenza di condanna? ©

La parte civile **non può impugnare la sentenza di condanna** per gli effetti penali, ma può (così come la persona offesa anche se non costituita parte civile, gli enti e le associazioni intervenute a norma degli artt. 93 e 94) **solo presentare richiesta motivata al P.M. ex art. 572** di proporre impugnazione ad ogni effetto penale.

Il P.M., quando non propone impugnazione, provvede con decreto motivato.

La parte civile può proporre appello *ex art. 576* solo avverso i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.

La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 442 quando ha consentito all'abbreviazione del rito.

2.4 Quali sono le ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale? ①

Premesso che il processo di appello è cartolare, nel senso che il giudice procede alla lettura *ex art.* 511 degli atti probatori del giudizio di primo grado nei limiti delle richieste e dei motivi degli appellanti, senza di regola assumere prove, **la rinnovazione del dibattimento per assumere prove ha caratteri di eccezionalità.**

La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è disciplinata all'art. 603 e ricorre in **quattro ipotesi**, non essendo prevista come regola la ripetizione dell'assunzione delle prove:

- 1) su istanza di parte, nell'ipotesi di **prove già acquisite al dibattimento di primo grado o di nuove prove già richieste in primo grado e non ammesse.** Il tal caso il giudice ha la **facoltà di ammetterle** qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti;
- 2) su istanza di parte, nell'ipotesi di **prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado.** In tal caso il giudice **deve** disporre la rinnovazione, a meno che le prove richieste non siano manifestamente superflue o irrilevanti;
- 3) **d'ufficio** se il giudice ritenga la rinnovazione assolutamente necessaria;
- 4) **su istanza dell'imputato contumace involontario in primo grado.**

2.5 Quale riforma ha apportato all'appello il Pacchetto sicurezza del 2008? ②

Con la L. 125/2008 cd. *Pacchetto sicurezza* è stato abrogato il **cd. patteggiamento in appello**, che si celebrava con rito camerale.

Mediante l'istituto deflativo del patteggiamento in appello le parti si accordavano sull'accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, rinunciando ad altri ed eventualmente concordando la pena.

La sua abrogazione è stata dettata dalla finalità di **evitare eccessivi abbassamenti di pena in appello** a fronte di condanne in primo grado per reati gravi.

2.6 Quando l'appello si svolge con rito camerale? ③

L'appello si svolge con procedura in camera di consiglio *ex art.* 599 con le forme di cui all'art. 127 nelle ipotesi in cui non vi sia un **motivo inerente ad una richiesta di assoluzione**, ma le doglianze ineriscono alla specie o misura della pena, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, giudizio di comparazione, sanzioni sostitutive, benefici della sospensione condizionale della pena o della non menzione, sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, impugnazione relativa alle statuizioni civili *ex art.* 600.

Si svolgeva con rito camerale anche il **cd. patteggiamento in appello**, abrogato a seguito dell'intervento normativo della L. 125/2008 (cd. *Pacchetto sicurezza*).

2.7 Quali sono le possibili soluzioni del giudizio di appello diverse dalla sentenza sul merito? ④

Di regola il giudice di appello conferma o riforma la decisione impugnata; **i casi di annullamento sono eccezionali.**

Le possibili soluzioni del giudizio di appello diverse dalla sentenza sul merito sono divisibili in **tre gruppi**:

- a) quelle che determinano la **restituzione degli atti al P.M.**: dichiarazione d'incompetenza per territorio, per materia; annullamento della sentenza di primo grado per condanna per un reato concorrente od un fatto nuovo non contestati;
- b) quelle che comportano la **trasmissione degli atti ad altro giudice**: dichiarazione di difetto di giurisdizione; dichiarazione d'incompetenza per connessione; annullamento della sentenza di primo grado per condanna per fatto diverso o applicazione di circostanze aggravanti ad effetto speciale o che determinano l'applicazione di pena di specie diversa; declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio della sentenza di primo grado determinate da una nullità assoluta o da una nullità a regime intermedio tempestivamente eccepita o rilevata;
- c) quelle che consentono al giudice di appello di **trattenere il processo** ed adottare una decisione senza necessità di rinvio; inammissibilità dell'appello; nuova determinazione della pena a seguito di giudizio di comparazione delle circostanze *ex art. 604 co. 2*; ammissibilità di un'istanza di oblazione respinta dal giudice di prime cure; erroneità della dichiarazione del giudice di prime cure di estinzione del reato o della improcedibilità o improseguibilità del processo; declaratoria di nullità relative.

2.8 Qual è il giudice competente per l'appello? ⑥

Il giudice competente per l'appello è la Corte di appello, ad eccezione dell'appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, per le quali è competente il tribunale in composizione monocratica e dell'appello avverso le sentenze della Corte d'Assise (quelle del G.I.P. e G.U.P. per i reati di competenza della Corte d'Assise in primo grado), per le quali è competente la Corte d'Assise d'appello.

Legittimati a proporre appello sono l'imputato, il P.M. sia presso il giudice *a quo* che presso il giudice *ad quem* (il procuratore generale).

Ai sensi dell'art. 598 in grado d'appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative al giudizio di primo grado.

3. Quali sono i motivi di ricorso per Cassazione anche alla luce delle novità introdotte dalla cd. Legge Pecorella? ⑦

La cognizione del giudice di Cassazione è **limitata ai vizi di legittimità** della sentenza impugnata, che possono consistere sia in *errores in iudicando*, ossia errori attinenti all'applicazione di norme di diritto sostanziale che in *errores in procedendo*, cioè errori attinenti all'applicazione norme procedurali.

Tali vizi di legittimità sono **tassativamente contemplati all'art. 606**.

La tassatività dei casi di gravame provoca l'inammissibilità di motivi diversi o sostanzialmente apparenti e manifestamente infondati.

Per le sentenze inappellabili, il ricorso per cassazione è l'unico mezzo di gravame esperibile; per l'inappellabilità occorre far riferimento all'art. 593; mentre per le sentenze appellabili l'esperibilità del ricorso per cassazione in luogo dell'appello è facoltà della parte impugnante, a condizione che le altre parti non abbiano proposto appello, poiché in tal caso il ricorso si converte anch'esso in appello.

I **cinque motivi di ricorso** di cui all'art. 606 sono:

- a) esercizio da parte del giudice di potestà riservate ad altri poteri dello Stato;
- b) violazione della legge penale;
- c) violazione di norme processuali penali, se a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza;
- d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne abbia fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale;
- e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, desumibile dal testo del provvedimento nonché da altri atti del processo specificamente indicati (tale lettera è stata così riformulata dalla L. 46/2006, cd. *Legge Pecorella*).

Il pacchetto sicurezza (L. 128/2001) ha introdotto, poi, nel codice di rito l'art. 625bis, che disciplina il **ricorso straordinario per errore materiale o di fatto**, consentendo alla Corte, su ricorso del Procuratore generale o del condannato, di correggere errori materiali o di fatto contenuti nei suoi provvedimenti.

In Cassazione non possono essere mosse per la prima volta censure non formulate nel grado precedente, a meno che non fossero in esso formulabili (vizi della sentenza ad es.). Possono essere però dedotti per la prima volta le nullità assolute, insanabili, le questioni concernenti l'incompetenza per materia, l'inammissibilità del sottostante appello e tutte quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

La L. 46/2006, cd. *legge Pecorella* ha da un lato esteso l'ammissibilità del ricorso per violazione del diritto alla controprova anche all'ipotesi di prove di cui sia stata chiesta l'assunzione durante il corso del dibattimento, sempre che rivestano carattere di decisività e, dall'altra ha riformato la lett. e) dell'art. 606.

Sul vizio di motivazione è stato, infatti, **aggiunto alla fattispecie previgente l'ipotesi della contraddittorietà della motivazione**.

Inoltre, precedentemente alla riforma, **la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione** erano desumibili solo dal testo del provvedimento impugnato, ora **a seguito della riforma è desumibile anche da altri atti del processo specificamente indicati**.

DOMANDE COLLEGATE

3.1 Chi è legittimato all'impugnazione? ⑤

Legittimati ad impugnare sono l'**imputato**, il suo **difensore**, il **P.M.** e la **persona offesa**. Se la sentenza avverso la quale si propone ricorso è di primo grado poiché inappellabile o si tratta di un ricorso *per saltum*, è abilitato al gravame sia il P.M. presso il giudice *a quo* che il Procuratore generale, mentre se si tratta di un ricorso di secondo grado è legittimato solo il Procuratore generale presso la Corte d'appello (il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione non ha mai potere d'impugnativa).

3.2 Quando la trattazione di un ricorso è assegnata alle Sezioni Unite? ⑥

Le Sezioni Unite sono investite del gravame **in due ipotesi**.

La prima ipotesi ricorre quando le questioni proposte sono di **particolare rilevanza** tale da necessitare un particolare approfondimento giuridico.

La seconda, invece, ricorre o qualora vi sia già un **contrasto d'interpretazione** sulla medesima tematica tra le singole sezioni.

Tale seconda ipotesi è espressione della funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione, ossia di vigilare sull'esatta e uniforme interpretazione della legge.

3.3 Quando la Cassazione annulla senza rinvio e quando con rinvio? ⑦

La Cassazione annulla **senza rinvio**, cassando totalmente o parzialmente la sentenza impugnata e definendo il processo nelle ipotesi di: inesistenza originaria o sopravvenuta della pretesa punitiva o dell'azione penale; d'inesistenza di poteri del giudice in materia, anche in relazione ai limiti della contestazione dell'accusa; nell'ipotesi di provvedimento abnorme e se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'art. 522 in relazione a un reato concorrente; se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'art. 522 in relazione a un fatto nuovo; se la condanna è stata pronunciata per errore di persona; se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale; se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello.

Inoltre, a norma dell'art. 620 in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.

L'annullamento della sentenza decide il *thema decidendum*, adottando provvedimenti compatibili con la cognizione della corte limitata a questioni di legittimità e non di merito.

La Cassazione annulla **con rinvio** totale o parziale in via residuale, **quando non si verificano l'inammissibilità del ricorso, la rettificazione diretta di errori di diritto, l'annullamento senza rinvio**. Nell'ipotesi di annullamento parziale è previsto che la cassazione determini esplicitamente le parti della decisione impugnata irrevocabili, in quanto non direttamente investite dell'annullamento.

Riguardo al giudice a cui va rimesso il rinvio non vi è un criterio unico e occorre far riferimento alla tipologia del vizio ed il grado in cui si è prodotto il vizio.

Per quanto riguarda il procedimento in sede di rinvio non possono più rilevarsi nullità anche assolute verificatesi nei giudizi precedenti poiché **la sentenza della Cassazione copre sia il dedotto che il deducibile**.

Il giudice del rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Cassazione.

4. Quali sono le ipotesi di revisione? ⑥

La revisione è un **mezzo straordinario d'impugnazione pro reo** (*pro reo* in quanto finalizzato esclusivamente a far dichiarare l'innocenza del condannato, non la colpevolezza dell'imputato ingiustamente prosciolto), esperibile senza limiti di tempo avverso sentenze irrevocabili di condanna, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ed anche, a seguito dell'intervento normativo della L. 134/2003, sentenze irrevocabili di patteggiamento. È esperibile solo qualora ricorra una delle **cinque ipotesi tassative**, contemplate all'art. 630.

Può infatti trovar luogo solo qualora si sia verificata:

- 1) un'**inconciliabilità dei fatti** posti a fondamento della condanna con quelli di altra sentenza irrevocabile;
- 2) la sopravvenuta **revoca della sentenza** pregiudiziale, civile, amministrativa posta alla **base della condanna**;
- 3) la sopravvenienza di **nuove prove** d'innocenza;
- 4) una **falsità in atti o in giudizio** o altro fatto reato da cui dipenda l'attuale condanna;
- 5) **procedimento non equo secondo la CEDU**.

DOMANDE COLLEGATE

4.1 Chi è legittimato a chiedere la revisione? ⑥

Legittimati a richiederla (art. 632) sono il *condannato*, o *altri soggetti in particolari rapporti con lui*, e il *Procuratore generale presso la Corte di appello*, nella sua veste di magistrato promotore di giustizia.

4.2 Qual è il giudice competente per la revisione? ④

La competenza a decidere spetta alla corte d'appello, individuata secondo i criteri di cui all'art. 11.

In caso di *imputato minore*, la competenza spetta alla *sezione minorenni* della Corte di Appello.

4.3 Come si articola il giudizio di revisione? ④

La straordinarietà della revisione, comporta la previsione di un controllo preventivo di ammissibilità svolto dalla corte di appello la quale valuta se l'ipotesi sotto-

posta al giudizio rientra nei casi *tassativi* indicati dall'art. 630; se sono stati rispettati gli *adempimenti di rito* previsti dagli artt. 631 e ss. (es. indicazione specifica delle prove); se la richiesta è *manifestamente infondata*. Ove ricorra anche solo uno di tali profili di inammissibilità, la Corte lo dichiara con ordinanza anche d'ufficio (art. 634). La inammissibilità eventualmente dichiarata, però, è a sua volta riesaminabile con ricorso per cassazione (art. 634). Il *thema decidendum* oggetto della revisione è affrontato dalla corte d'appello in pubblica udienza, a seguito di decreto di citazione emesso d'ufficio. Al termine, viene deliberata la sentenza. Questa può essere di *rigetto* (ed allora è ripristinata l'esecuzione della pena), ovvero di *accoglimento*. In questo caso, viene revocata la condanna oggetto del giudizio di revisione, sia nei suoi capi penali, sia in quelli civili. Naturalmente, tale sentenza della corte di appello, quale che sia il suo contenuto, è sempre ricorribile per cassazione (art. 640, nonché art. 111 Cost.). Innanzi al giudice di legittimità, il processo seguirà l'*iter* consueto.

4.4 Quali sono le condizioni per ottenere la riparazione per errore giudiziario? (M)

Preliminarmente, per poter stabilire a quali condizioni un soggetto può ottenere un'indennizzo qualora sia stato vittima di un errore giudiziario, occorre fornire una definizione di «*errore giudiziario*».

Si tratta di quell'**errore di fatto** inerente ad una condanna irrevocabile, poi riconosciuta ingiusta attraverso lo strumento della revisione della sentenza irrevocabile di condanna (da sottolineare che l'errore oggetto di revisione è solo quello di fatto, in quanto l'errore di diritto è emendabile solo finché non si è formato il giudicato).

Già dalla nozione di errore giudiziario emerge la prima condizione necessaria per il diritto alla riparazione, ossia l'**accertamento dell'ingiustizia del giudicato di condanna**.

Necessitano poi due condizioni in negativo.

La prima consiste nel fatto che chi sia stato prosciolto in sede di revisione **non abbia dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario**.

La seconda condizione in negativo va ravvisata nella disposizione di cui all'art. 643, co. 3, in base alla quale il **diritto alla riparazione è escluso per quella parte di pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espia-re per un reato diverso** a norma dell'art. 657 co. 2.

Il diritto all'equa riparazione (indennizzo) è rapportato ai parametri del pregiudizio materiale e morale e la durata dell'eventuale riduzione *in vinculis*.

SEZIONE SECONDA

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

1. Secondo il principio di tassatività delle impugnazioni:

- A) Legittimati ad impugnare sono soltanto l'imputato e il pubblico ministero.
- B) Il difensore dell'imputato non può proporre impugnazione se non munito di mandato speciale.

- C) Possono impugnare solo i soggetti legittimati dalla legge, avverso i provvedimenti dichiarati impugnabili e con il mezzo espressamente previsto.
- D) Sono impugnabili solo le sentenze espressamente previste dalla legge.

2. L'avv. Paolo Mirandolo, nell'impugnare una sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, sbadatamente qualifica il gravame come *appello* invece che come *ricorso per cassazione*, pur strutturando le censure secondo motivi di mero diritto. L'impugnazione proposta è:

- A) Ugualmente valida, perché il *nomen iuris* dato all'atto dalla parte non è vincolante.
- B) Nulla, in quanto viola il diritto di difesa dell'imputato.
- C) Inammissibile, in quanto non sono state osservate le forme prescritte.
- D) Ammessa con riserva, in quanto il giudice *ad quem* è tenuto ad interpellare l'impugnante in ordine alle sue reali intenzioni.

3. L'interesse ad impugnare deriva:

- A) Dalla espressa previsione della legge.
- B) Dalla situazione di svantaggio derivante dal provvedimento che si impugna.
- C) Dai motivi presentati a sostegno dell'impugnazione.
- D) Dall'ordinanza con cui il giudice dell'impugnazione decide sull'ammissibilità della stessa.

4. 4) Il ricorso immediato per cassazione consente il venir meno:

- A) Del dibattimento di primo grado.
- B) Del giudizio di appello.
- C) Dell'udienza preliminare.
- D) Del giudizio di ammissibilità sull'impugnazione.

5. La persona offesa per reati di ingiuria e di diffamazione, se costituita parte civile, può proporre impugnazione:

- A) Limitatamente agli effetti civili.
- B) Anche per gli effetti penali.
- C) Sempre che sia stata pronunciata sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa.
- D) Non può proporre impugnazione.

6. L'impugnazione proposta fuori termine è:

- A) Inammissibile.
- B) Improcedibile.
- C) Nulla.
- D) Inutilizzabile.

7. Il giudizio sull'ammissibilità dell'impugnazione è devoluto:

- A) Al giudice *a quo*.
- B) Al giudice *ad quem*.

- C) Alla Corte di Cassazione.
- D) Ad un giudice di pari grado ma diverso da quello che pronunciò il provvedimento impugnato.

8. L'effetto sospensivo dell'impugnazione consiste nel fatto che:

- A) Gli effetti della sentenza impugnata possono essere sospesi con apposito provvedimento del giudice *ad quem*.
- B) L'impugnante può chiedere al giudice *a quo* che, valutato il *fumus boni iuris* dell'impugnazione, sospenda gli effetti del provvedimento impugnato.
- C) Gli effetti del provvedimento impugnato sono sospesi di diritto durante i termini per proporre impugnazione e per tutta la durata del giudizio di impugnazione.
- D) Il deposito dell'atto di impugnazione sospende la validità del provvedimento impugnato, salva l'eventuale pronuncia contraria del giudice *ad quem*.

9. L'appello incidentale è proponibile:

- A) Dal pubblico ministero.
- B) Dall'imputato.
- C) Dal pubblico ministero e dall'imputato.
- D) Dalle parti che non abbiano proposto l'appello principale.

10. Il divieto della *reformatio in peius* vige:

- A) In ogni caso di appello.
- B) Nell'ipotesi di appello del solo imputato.
- C) Se si tratti di contravvenzioni.
- D) Qualora il pubblico ministero ne abbia fatto apposita istanza.

11. In sede di appello, l'acquisizione di nuove prove:

- A) È impossibile, perché per tale via si estenderebbe il *thema* del giudizio.
- B) È ordinariamente consentita, dato che nel giudizio di appello deve svolgersi una nuova istruzione probatoria, per la quale valgono le ordinarie regole di ammissione della prova stabilite per il procedimento di primo grado.
- C) È consentita solo nelle ipotesi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale stabilite dalla legge.
- D) È consentita su accordo delle parti.

12. Nel processo a carico di Fortunato De Primis, il giudice omette di valutare una prova a discarico che avrebbe comportato l'assoluzione, pronunciando sentenza di condanna. A fronte di tale grave travisamento del fatto, che dà luogo ad una illogicità della motivazione (per omissione di prova negativa di responsabilità), il ricorso per cassazione:

- A) È escluso, in quanto non si è verificata alcuna violazione di legge.
- B) È sempre ammesso, in quanto l'illogicità della motivazione è motivo di ricorso per cassazione.

- C) È ammesso, sempre che il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato.
- D) È ammesso, in quanto si tratta di mancata violazione di prova decisiva.

13. In sede di procedimento per cassazione, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale:

- A) È ammessa se la Corte di Cassazione la ritenga assolutamente necessaria.
- B) È ammessa nel caso in cui emergano o si scoprano nuove fonti di prova.
- C) È ammessa sempre che la parte impugnante l'abbia chiesto in sede di ricorso per cassazione.
- D) Non è mai ammessa.

14. La Corte di Cassazione pronuncia annullamento con rinvio:

- A) Nei casi tassativamente elencati dalla legge.
- B) Quando si rende necessario, a seguito dell'accoglimento (anche parziale) del ricorso, un nuovo esame di merito.
- C) Quando ne faccia richiesta il ricorrente.
- D) Se la sentenza annullata sia stata emessa da un giudice di secondo grado.

15. Il giudizio di revisione regolato dal codice è ammissibile:

- A) In ordine alle sentenze, di condanna o di assoluzione, già passate in giudicato.
- B) Nei confronti delle sentenze di condanna già passate in giudicato, di patteggiamento e dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili.
- C) Nei confronti delle sentenze di assoluzione o di non luogo a procedere avverso le quali non è più proponibile alcuna impugnazione ordinaria.
- D) Nei confronti delle sentenze di condanna, sempre che la pena sia già stata interamente eseguita.

SOLUZIONI:

- | | | |
|------|-------|-------|
| 1. C | 6. A | 11. C |
| 2. A | 7. B | 12. C |
| 3. B | 8. C | 13. D |
| 4. B | 9. D | 14. B |
| 5. B | 10. B | 15. B |